

Valdobbiadene, 09 febbraio 2017

CIRCOLARE n. 1/1-2-3-4/2017

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Novità importanti dell'ultimo periodo.

Desideriamo informarVi sulle novità più interessanti che sono state disposte dalla Legge in materia tributario – contabile.

1. *Nuovo regime contabilità semplificata.*
2. *Comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento.*
3. *Provvedimenti su adempimenti diversi:*
 - a) *comunicazione dei dati delle fatture;*
 - b) *comunicazione della liquidazione IVA;*
 - c) *adempimenti soppressi.*
 - d) *revisione dei codici tributo;*
 - e) *agenti aliquote Enasarco;*
 - f) *limiti all'utilizzo del contante;*

1. Nuovo regime contabilità semplificata.

Fra le tante novità previste nella legge di bilancio 2017 c'è la modifica del regime di contabilità semplificata.

Il reddito non sarà più determinato col criterio della competenza, ma con quello di cassa, semplificando notevolmente possiamo dire che il reddito sarà determinato facendo la differenza fra quanto pagato e quanto incassato.

Vi illustriamo le principali novità introdotte dalla norma delle quali sarà opportuno parlare in un prossimo incontro alla luce di eventuali integrazioni e/o interpretazioni in merito che sono già state preannunciate.

Contabilità semplificata – nuove regole di cassa

Con i commi da 17 a 23 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017 si interviene sul regime contabile cd. "semplificato" come noto il regime è caratterizzato dalla tenuta dei registri IVA e dei beni ammortizzabili.

Il reddito fino al 2016, come per il passato, è determinato col criterio della competenza e i registri IVA sono integrati di quei costi e ricavi che esulano dal regime IVA.

Il criterio di competenza, sinteticamente prevedeva che:

1. i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
2. i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da

contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Naturalmente le rimanenze finali concorrono alla formazione del reddito in quanto vanno a rettificare il costo degli acquisti e delle rimanenze iniziali.

Dal 2017 si applica il criterio di Cassa

Il c. 17 della legge di bilancio 2017, modifica i criteri di determinazione del reddito dei soggetti in contabilità semplificata prevedendo l'applicazione del **criterio di cassa**, sintetizzando il criterio di cassa prevede che il reddito è determinato dalla differenza fra quanto incassato e quanto pagato, salvo alcuni costi che restano imputati per competenza esempio ammortamenti e TFR.

In effetti però la norma che interessa circa 500.000 società di persone e 1.750.000 imprese individuali è un po' più articolata il nuovo c. 1 dell'art. 66 del TUIR richiama il principio di cassa, (ricavi percepiti e spese sostenute), solo con riferimento ai componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo periodo (ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa).

Sul punto è indispensabile un chiarimento ufficiale in quanto la questione non appare così pacifica. In ogni caso tentiamo di proporre una tabella riepilogativa delle modalità di determinazione del reddito completa dei relativi criteri di cassa o competenza, naturalmente aggiorneremo tale tabella in conseguenza dei chiarimenti che saranno emanati.

In ogni caso l'eventuale opzione dei cui al c. 5 dell'art. 18 del D.P.R. 600/73 dovrebbe superare ogni dubbio in quanto in questo caso la data di registrazione determina l'esercizio in cui imputare il costo o il ricavo.

Passaggi di regime

Primo esercizio in regime di cassa

Il c. 18 della legge di bilancio 2017 prevede che nel periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del TUIR, quindi il regime semplificato per cassa, il reddito è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Questa disposizione potrebbe creare delle situazioni anomale per quei contribuenti che hanno un magazzino di una certa consistenza.

Rimanenze possibili effetti devastanti

Se le rimanenze finali dell'esercizio precedente (in regime di competenza) concorrono integralmente alla riduzione del reddito del primo esercizio in regime di cassa, la conseguenza per il primo esercizio in regime di cassa, è la possibile chiusura in perdita fiscale per l'integrale imputazione a costo delle rimanenze iniziali.

Il problema è aggravato dal fatto che questa perdita non potrà essere riportata nell'anno successivo quando i ricavi saranno probabilmente più alti per effetto delle vendite del magazzino.

Un esempio chiarirà meglio la problematica

Descrizione	Regime semplificato	
	Criterio di competenza	Nuovo Criterio di cassa
Rimanenze finali al 31.12.2016	500	500
Ricavi 2017	300	300
Costi 2017	200	200
Rimanenze iniziali 2017	-500	-500
Rimanenze finali 2017	+500	Zero
Risultato 2017	100 utile	- 400 perdita

Ricavi 2018	300	300
Costi 2018	50	50
Rimanenze iniziali 2018	-500	zero
Rimanenze finali 2018	300	zero
Risultato 2018	50	250

Somma redditi 2017-2018	150	250
-------------------------	-----	-----

Il risultato sarebbe neutro se si potesse riportare le perdite ma le imprese in **contabilità semplificata** possono compensare le perdite anche con gli altri redditi diversi da quelli che le hanno generate, ma solo nell'esercizio in cui sono sorte, senza poterle riportare agli anni successivi per la quota non compensata.

Vantaggi e svantaggi

Rimanenze di magazzino

Considerato il problema del passaggio di regime e rimanenze finali possiamo empiricamente affermare che probabilmente non è vantaggioso il nuovo regime per quei soggetti che si trovano nella seguente situazione:

Valore dei ricavi meno i costi (senza considerare la variazione delle rimanenze)

Oppure

Risultato d'esercizio ante nuovo regime semplificato - RF. + RI.

<

Valore delle rimanenze finali ante entrata nel nuovo regime fiscale

Verificata questa condizione, sarà opportuna una analisi più dettagliata verificando anche la presenza di redditi diversi da quelli d'impresa eventualmente compensabili per poi scegliere l'eventuale opzione per la contabilità ordinaria.

Opzione per la contabilità ordinaria

Fatte le dovute valutazioni si può optare per la contabilità ordinaria, quindi per la tenuta della partita doppia esercitando la relativa opzione.

L'eventuale opzione per la contabilità ordinaria, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata, in ogni caso dovrà essere mantenuta per un triennio, per il periodo di opzione e per i due successivi.

Costo di tenuta della contabilità

Sicuramente l'utilizzo dei registri degli incassi e dei pagamenti o dei registri IVA integrati coi dati degli incassi e pagamenti costituisce un aggravio di lavoro con conseguenti maggiori costi di tenuta della contabilità.

L'opzione di cui al c. 5 art. 18 DPR. 600, può invece costituire una semplificazione negli adempimenti contabili, ancorché vincoli per un triennio. In questo caso potrebbe rivelarsi svantaggioso il fatto di incassare le fatture emesse con scadenze molto lunghe.

Possibili vantaggi e pianificazione fiscale

Un possibile vantaggio di questo regime è dato dal fatto che eventuali acquisti di materie prime a fine anno possono abbattere direttamente il risultato dell'esercizio, mentre nel regime precedente erano sterilizzati dalla rilevazione delle rimanenze finali.

Per i soggetti in regime semplificato, verso fine anno sarà opportuno monitorare il reddito ed eventualmente effettuare degli acquisti per ridurlo o riportarlo nei valori valutati accettabili.

Clausola contro le doppie imposizioni

Il c. 19 della legge di bilancio 2017 prevede che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del TUIR., a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

La norma è chiara, se un componente di reddito ha già concorso allo stesso nell'esercizio precedente, non può nuovamente concorrervi con l'entrata nel nuovo regime.

Accesso al regime e scritture contabili

Il c. 22 della legge di bilancio 2017 riscrive l'articolo 18 del DPR. n. 600/73 prevedendo nuove modalità di registrazione dei documenti che di seguito andiamo a commentare.

Il contribuente potrà scegliere tra la tenuta di diversi tipi di registri.

Confermati i limiti di passaggio di regime

Il c. 1 conferma i limiti di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, per poter applicare il regime semplificato.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati.

Resta nelle facoltà del contribuente optare per il regime ordinario. L'eventuale opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso dovrà essere mantenuta per un triennio, per il periodo di opzione e per i due successivi.

Inizio attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora stimino di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti per accedere al regime semplificato, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.

Giornali libri ecc.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Registri cronologici

Una **prima** possibilità di tenuta delle scritture è quella dei registri cronologici.

Registro incassi

I soggetti in semplificata devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro qui descritto.

Registro dei pagamenti

Devono inoltre annotare cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.

Per ciascuna spesa devono essere fornite le seguenti indicazioni dei precedenti punti b) e c) vale a dire:

- 1) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- 2) gli estremi della fattura o altro documento "ricevuto".

I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati sopraindicati, sono annotati nei registri cronologici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di tenuta dei registri cronologici il contribuente sarà anche obbligato alla tenuta dei registri IVA, acquisti, vendite e corrispettivi.

Registri IVA integrati

Una **seconda** possibilità di tenuta delle scritture è quella dei registri IVA integrati con i dati degli incassi e dei pagamenti.

In questo caso i registri tenuti ai fini IVA sostituiscono i registri degli incassi e dei pagamenti, purché contengano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Inoltre in luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del c. 2, lettera c) (estremi della fattura o altro documento), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro IVA vendite integrato, qui descritto.

Registri IVA con presunzione di incasso e pagamento (opzione triennale) – comma 5 Art. 18 D.P.R. 600/73

Per semplificare l'attività di registrazione ed evitare la doppia annotazione prima ai fini IVA e poi ai fini dell'effettivo incasso o pagamento al contribuente viene concessa una **terza** possibilità si tratta di una opportunità di semplificazione, che prevede una opzione **vincolante per un triennio**.

Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza effettuare le annotazioni relative a incassi e pagamenti.

In questo caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è stato effettuato il relativo incasso o pagamento.

Resta in ogni caso confermato l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Riteniamo che quest'ultima opzione sia quella più conveniente e meno onerosa per l'azienda.

Esonero per i produttori agricoli

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 34](#) del DPR. n. 633/72 (Regime speciale per i produttori agricoli), non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'[articolo 18](#) del DPR. 600/73 in tema di scritture contabili.

Semplificato per cassa e IRAP

Il c. 20 della legge di bilancio 2017 modifica l'articolo 5-bis del [D.Lgs. n. 446/97](#), concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali ai fini IRAP.

Con il nuovo c. 1-bis dell'art. 5-bis si prevede che per le società di persone e le ditte individuali, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del TUIR., quindi col nuovo regime semplificato per cassa, la base imponibile IRAP è determinata con gli stessi criteri previsti per la determinazione del reddito come stabilito dall'articolo 66 del TUIR..

Il successivo c. 21 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per società di persone e ditte individuali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al passaggio di regime e alla clausola contro la doppia imposizione di cui ai commi [18](#) e [19](#) della stessa legge di bilancio.

Regime IVA e contabilità semplificata

Ai fini IVA si applicano le regole generali, nessuna norma particolare è prevista per chi applica il regime di contabilità semplificata.

Decorrenza e disposizioni attuative

Il c. 23 della legge di bilancio 2017 prevede che le disposizioni sul nuovo regime semplificato di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi **dall'esercizio 2017**.

La norma rinvia infine a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con altre disposizioni per l'attuazione del nuovo regime.

2. Comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento.

Premessa

Come noto la dichiarazione d'intento è quel documento con il quale l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di non addebitargli l'IVA in fattura ma di considerare l'operazione "Non Imponibile ai sensi dell'art. 8 lett. c) del DPR. 633/72".

Con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

La principale novità del nuovo modello è l'eliminazione della possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo di tempo.

Questo significa che le nuove dichiarazioni d'intento non potranno far riferimento alle operazioni effettuate in un determinato arco di tempo ad esempio dal 1.1 al 31.12 ma potranno essere emesse con due sole modalità:

1. per la singola operazione;
2. fino al raggiungimento di un determinato importo.

Evidenziamo le novità contenute nella norma e nella disposizione transitoria che, come vedremo, in molti casi obbligano alla riemissione della dichiarazione d'intento.

Decorrenza nuove disposizioni sulle dichiarazioni d'intento e nuovo modello

Le nuove disposizioni sulla dichiarazione d'intento, si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal **1° marzo 2017**.

Il modello di dichiarazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. 159674/2014 del 12.12.2014 è ora sostituito dal nuovo modello approvato con provvedimento **prot. 213221/2016 del 2 dicembre 2016**.

Con tale provvedimento è stato approvato il **modello per la dichiarazione d'intento** di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo Provvedimento prevede quanto di seguito diremo.

Il modello si invia telematicamente, direttamente o tramite i professionisti abilitati, tipicamente tramite il commercialista.

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il "quadro A "Plafond".

Utilizzo del nuovo modello

Il nuovo modello 2017 è come detto, utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal **1° marzo 2017**.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo di tempo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "*dichiarazione*", che di conseguenza sono stati eliminati.

Questo significa che le nuove dichiarazioni d'intento non potranno far riferimento alle operazioni effettuate in un determinato arco di tempo ad esempio dal 1.1 al 31.12 ma potranno essere emesse con due sole modalità:

1. per la singola operazione;

2. fino al raggiungimento di un determinato importo.

In questo modo però il fornitore dell'esportatore è chiamato a maggiori controlli, con le vecchie dichiarazioni "a tempo", infatti, il fornitore doveva preoccuparsi del rispetto dei requisiti di legge e che l'operazione fosse effettuata nel periodo segnalato dal cliente, senza alcuna valutazione circa la misura del fatturato.

Con le nuove regole, il fornitore deve invece prestare la massima attenzione per evitare di emettere fatture senza IVA per importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione d'intento.

Fase transitoria istruzioni

Con al risoluzione [n. 120/2016](#) l'agenzia delle entrate ha fornito le seguenti istruzioni operative

Utilizzo del nuovo modello vincoli

1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Vecchio modello compilato a tempo obbligo di riemissione

2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "*operazioni comprese nel periodo da*" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

Vecchio modello compilato per singola operazione o per valore valido anche dal 1° marzo

3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" o il campo 2 "*operazioni fino a concorrenza di euro*", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.

In tali casi, quindi, **non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento** utilizzando il nuovo modello;

Modello compilato per valore

4. l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "*dichiarazione*" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Dichiarazione d'intento in dogana

Resta da capire se è ancora valida la nota prot. 55510 del 20 maggio 2015 con al quale l'Agenzia delle Dogane aveva annunciato che gli esportatori abituali che vogliono importare in regime di non imponibilità grazie all'utilizzo del plafond IVA, possono effettuare più importazioni in sospensione d'imposta con un'unica dichiarazione d'intento.

Agli interessati bastava comunicare telematicamente alle Dogane il numero della dichiarazione che, a quel punto, aveva efficacia per tutte le operazioni di import effettuate nell'anno.

I dati delle dichiarazioni d'intento erano ricevuti dalla dogana, direttamente tramite la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

In teoria la procedura dovrebbe essere valida nei limiti di valore indicati nella Dichiarazione, tuttavia in via prudenziale e in attesa di chiarimenti si consiglia un confronto con la dogana ed eventualmente il rilascio di una dichiarazione d'intento per ogni importazione interessata.

Il modello di comunicazione d'intento

Il nuovo modello di dichiarazione d'intento 2017 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate assieme alle [relative istruzioni](#).

3. Provvedimenti su adempimenti diversi

a) Comunicazione dei dati delle fatture

L'art. 4 del DL. 193/2016 riscrive l'articolo 21 del DL. n. 78/2010, prevedendo l'obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute.

Si tratta dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) in forma analitica viene infatti chiesto il dettaglio di ogni singola fattura, ma vediamo in analisi cosa prevede il nuovo art. 21 del DL. 78/2010.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

La norma **modificata in sede di conversione** prevede che i titolari di partita IVA devono trasmettere telematicamente i dati trimestrali di tutte le fatture rilevanti ai fini IVA, rispettivamente entro queste scadenze: **31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio**.

Si tratta delle fatture:

- emesse nel trimestre di riferimento;
- ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali.

Vanno anche comunicati i dati delle relative variazioni, quindi delle note di accredito o di addebito.

Solo per l'anno 2017 è previsto che i primi due trimestri, vadano inviati entro il **25 luglio 2017**.

Se da una parte si agevola l'invio del primo trimestre non si capisce perché anticipare quello del secondo trimestre dal 16 settembre (scadenza naturale) al 25 luglio.

In ogni caso la normativa riferita alle scadenze pare sia ancora in evoluzione, ci riserviamo pertanto di ritornare sull'argomento nel caso di modifiche normative.

Tabella riepilogativa scadenze invio dati delle fatture

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenza 2017	Scadenze a regime
Fatture emesse e ricevute, bollette doganali e variazioni	1° trimestre	25 luglio 2017	31 maggio
	2° trimestre		16 settembre
	3° trimestre	30 novembre 2017	30 novembre
	4° trimestre	28 o 29 febbraio 2017	28 o 29 febbraio

Segnaliamo che l'ipotesi di modifiche da introdurre nel consueto decreto milleproroghe di fine 2016 per ridurre da tre a due gli invii delle fatture è sfumata restano quindi confermate le scadenze sopraindicate.

Quali dati inviare

2. I dati, vanno inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;

- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

La definizione della "tipologia dell'operazione" è definita dal [PROVV.182070](#) del 28.10.2016, in effetti detto provvedimento non richiama il DL. 193 qui commentato ma il D.lgs. 127/2015, il relativo [Comunicato Stampa](#) della stessa data conferma però che le regole ivi indicate si applicano anche alle comunicazioni dei dati delle Fatture emesse e ricevute.

Evidenziamo infine che una complicazione potrebbe venire dall'obbligo di comunicare il numero della fattura di acquisto in quanto [l'articolo 25](#) del DPR. 633/72 richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito da chi la riceve.

Obbligo generalizzato

L'obbligo di invio dei dati delle fatture non contempla esclusioni, nemmeno per i contribuenti forfetari, che come noto non addebitano l'IVA ai loro clienti, probabilmente con il provvedimento attuativo che dovrà essere emanato o in via interpretativa, si definiranno meglio i soggetti obbligati.

La recente circolare ministeriale n. 1/E del 07/02/2017 ha escluso dall'invio i soggetti che si avvalgono del regime "forfettario" e dei "minimi".

Imprese agricole

L'obbligo interessa anche per le imprese agricole in regime di esonero vale a dire quelle con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7mila euro. Restano però escluse dall'adempimento (come previsto in fase di conversione in legge) le imprese agricole operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare.

Si ritiene che l'obbligo per gli agricoltori minimi riguardi solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l'obbligo della registrazione.

Associazioni

Anche per le associazioni in regime ex L. 398/1991, sono obbligate a comunicare solo i dati delle fatture emesse in quanto non hanno l'obbligo di registrare quelle di acquisto.

Esonero nel caso di fattura elettronica

Chi opta per l'emissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio è esonerato dalla comunicazione dei dati delle fatture.

Dobbiamo segnalare però che già nel D.lgs. 127/2015 art. 1 c. 3 è prevista la possibilità di optare per l'invio dei dati delle fatture, opzione ora trasformata in obbligo dal DL. 193 in commentato, non si capisce allora come coordinare le norme, pare infatti di capire che se esercito l'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 c. 3 del D.lgs. 127/2015 ho il vantaggio della riduzione dei termini per l'accertamento e dei rimborsi Iva anticipati, mentre se non esercito l'opzione non ho i vantaggi ma ho comunque l'obbligo di inviare tali dati delle fatture in quanto previsto dal DL. 193.

Un coordinamento fra le norme appare più che opportuno.

Conservazione dei documenti informatici semplificata

La norma prevede una semplificazione per la conservazione digitale di quei documenti indicati nella Comunicazione delle fatture e transitati tramite il Sistema di interscambio in quanto fatture elettroniche. In questo caso, la conservazione digitale si intende effettuata. Il tutto sarà comunque regolamentato da apposito provvedimento.

Giochi pubblici

Infine in sede di conversione in legge, è stata inserita la previsione della emanazione di un apposito provvedimento delle dogane che regoli la conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici.

b) Comunicazione della liquidazione IVA

Con l'aggiunta dell'articolo 21 bis del DL. n. 78/2010, è istituito l'obbligo di comunicazione periodica delle liquidazioni IVA

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

I titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente, entro queste scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione telematica delle liquidazioni IVA.

Tabella riepilogativa scadenze invio dati delle liquidazioni IVA

Comunicazione telematica	Periodo	Scadenza dal 2017
Dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.	1° trimestre	31 maggio
	2° trimestre	16 settembre
	3° trimestre	30 novembre
	4° trimestre	28 febbraio

La scadenza della prima comunicazione sarà quella del **31 maggio 2017** riferita alla liquidazione del primo trimestre o alle prime tre liquidazioni IVA mensili dello stesso anno.

Obblighi ed esoneri della comunicazione della liquidazione IVA

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi **non** obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (esempio chi emette solo fatture esenti o le associazioni che applicano la legge 398/1991) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Esercizio di più attività e comunicazione della liquidazione IVA

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, si presenta una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Riscontro dei dati e invito a pagare

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità (telematiche cassetto fiscale) previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge n. 190/2014:

- gli esiti derivanti dall'esame dei dati della comunicazione delle fatture (ex art. 21);
- la coerenza tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA;
- la coerenza dei versamenti IVA rispetto alle liquidazioni comunicate.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, **ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472/97.

Indipendentemente dalle condizioni ivi previste, si applica l'articolo 54-bis, c. 2-bis, del DPR. n. 633/72, il quale prevede che: - Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.

c) Adempimenti soppressi

Con la comunicazione dei dati IVA risultano superflui alcuni adempimenti che di conseguenza vengono aboliti, in particolare dalla data del 1° gennaio 2017 sono soppressi gli adempimenti che di seguito elenchiamo.

Comunicazione delle operazioni Black list

Modificando l'articolo 1 del [DL. n. 40/2010](#), è abrogato l'obbligo di comunicazione black list.

Le disposizioni sulla soppressione dell'obbligo della comunicazione black list, **si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016** e successivi.

Scompare quindi l'obbligo di comunicazione black list relativo al periodo di imposta 2016 la cui scadenza era prevista per fine aprile 2017.

Elenchi Intrastat acquisti

È soppresso l'obbligo di comunicazione intra, limitatamente però agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute di cui all'articolo 50, c. 6, del DL. 331/93.

Non si presenteranno più i modelli Intra-2 bis e Intra-2 quater mentre permane l'obbligo di comunicare le vendite.

Si ritiene che tale disposizione riguardi gli acquisti di beni e servizi intracomunitari effettuati a partire dal 1° Gennaio 2017, mentre rimane l'obbligo di trasmettere entro il 25 gennaio 2017 i modelli Intra (per acquisti di beni e servizi Ue) relativi al mese di dicembre o quarto trimestre 2016.

Noleggi e leasing

È soppresso l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai **contratti stipulati dalle società di leasing**, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di **locazione e di noleggio**.

d) Revisione dei codici tributo – scompare il 1038

A decorrere dal 1° gennaio 2017, entra in vigore la revisione dei codici tributo disposta con Risoluzione del 17 marzo 2016, n. 13/E. Nel particolare sono soppressi diversi codici tributo tipicamente relativi al personale dipendente che confluiscono in altri codici.

Segnaliamo in particolare il **codice tributo 1038** relativo alle provvigioni che viene riunito al codice 1040 quello delle prestazioni professionali.

L'insieme delle modifiche è riepilogato nella citata risoluzione consultabile attraverso il link sotto riportato.

LINK: <http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={51CF1F04-2A66-4F59-B9AD-6026F1A53A85}>

e) Agenti aliquote Enasarco

A partire dal 1° Gennaio 2017, sono entrate in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi.

L'aliquota contributiva Enasarco da applicare alle provvigioni, passerà dal 15,10 **al 15,55%**, da ripartire a metà (7,775) fra agente e mandante.

Ricordiamo che il criterio dell'applicazione dell'aliquota è quello della competenza di conseguenza le fatture relative a provvigioni del 2016 anche se emesse nel 2017, dovranno considerare l'aliquota del 2016.

f) Limiti all'utilizzo del contante

Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha da ultimo modificato il limite di utilizzo del contante portandolo a 3.000 euro; questo è il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante, in pratica già dal 2016 i pagamenti in contanti possono essere fatti fino a 2.999,99 euro contro il precedente limite di 999,99 euro.

L'innalzamento non riguarda il saldo dei libretti al portatore e i money transfer per i quali il limite è a mille euro.

Titoli e libretti al portatore

La soglia dei 3mila euro interessa anche il trasferimento di titoli al portatore e i libretti di deposito (al portatore).

È rimasta però invariata la disposizione sul saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che non può essere pari o superiore a 1.000 euro ma il loro trasferimento può essere effettuato liberamente se complessivamente l'importo non supera i 2.999,99 euro.

Gli assegni

Per gli assegni emessi per importi pari o superiori a mille euro resta l'obbligo di indicare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*